

omissis

Svolgimento del processo

1. Con sentenza dell'11.10.2005 il Tribunale di Fermo dichiarava:

- M.L. colpevole del reato di cui all'art. 416 c.p., comma 1, unificate le imputazioni associative di cui ai capi A) e B) della rubrica accusatoria; del reato di cui al capo C) in riferimento agli artt. 81, 110 e 473 c.p., con esclusione in punto di fatto dei prodotti recanti i marchi contraffatti Lee, Itieree, Versace e Lancetti, sequestrati il 26.11.1999 presso i locali della confezione Si.Mo; del reato di cui al capo D) (contraffazione di marchi Polo by Ralf Laurent su vari capi di abbigliamento); E), con riferimento agli artt. 81, 110 e 473 c.p. e in punto di fatto limitatamente ai capi di abbigliamento con marchi Ralph Laurent, Armani e Levis; del reato di cui agli artt. 110 e 473 c.p., così diversamente qualificato il delitto di ricettazione originariamente contestato al capo F), limitatamente al marchio Levis; e del reato di cui all'art. 468 c.p., tutti unificati per continuazione;

- M.A. colpevole del reato di cui all'art. 416 c.p., comma 1, unificate le imputazioni associative di cui ai capi A) e B) della rubrica accusatoria; del reato di cui al capo C) in riferimento agli artt. 81, 110 e 473 c.p., con esclusione in punto di fatto dei prodotti recanti i marchi contraffatti Lee, Itieree, Versace e Lancetti, sequestrati il 26.11.1999 presso i locali della confezione Si.Mo; del reato di cui al capo D) (contraffazione di marchi Polo by Ralph Laurent su vari capi di abbigliamento); E), con riferimento agli artt. 81, 110 e 473 c.p. e in punto di fatto limitatamente ai capi di abbigliamento con marchi Ralph Laurent, Armani e Levis; F) (artt. 474 e 6438 c.p.), con esclusione del marchio Levis; del reato di cui al capo A10 Fbis; del reato di cui al capo A-11; del reato di cui agli artt. 110 e 393 c.p., così diversamente qualificato il reato di estorsione di cui al capo A12; del reato di cui al capo 11;

del reato di cui agli artt. 110 e 393 c.p., così diversamente qualificato il reato di estorsione di cui al capo A13; unificati per continuazione i reati di cui ai capi A, B) C), D) F)), 10 Fbis, e i reati di cui ai capi A-11, A-12 e A13, unificati per continuazione; - C.S. colpevole del reato di cui al capo A2, escluso il prodotto con marchio Kalvin Klein; (artt. 110, 474 e 648 c.p.);

- D.N.P. del reato di cui al capo A), nella forma della semplice partecipazione, del reato di cui al capo H) e del reato di cui al capo I con esclusione di alcuni prodotti;

- P.P. del reato ascrittogli al capo A7 (artt. 474 e 648 c.p.); N.D. colpevole del reato di cui al capo A) nella forma della semplice partecipazione, e dei reati di cui ai capi H) (art. 473 c.p.) ed I (artt. 474 e 648 c.p., con esclusione di alcuni prodotti);

- C.S. colpevole dei reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. (capo A2);

e li condannava alle pene per ciascuno di essi specificate in dispositivo; Il

Tribunale assolveva invece i predetti imputati dalle imputazioni loro ascritte con riferimento agli articoli di abbigliamento per i quali non poteva ritenersi provata la contraffazione.

1.1. Le imputazioni erano scaturite dall'attività di indagine svolta dagli inquirenti in ordine alla recrudescenza, nell'ambito della provincia di Ascoli Piceno, del fenomeno della vendita di articoli di abbigliamento con marchi contraffatti. Le indagini si erano subito indirizzate nei confronti di M.L., titolare di un'impresa di vendita di biancheria, e avevano ben presto condotto al sequestro di numerosi prodotti con marchio contraffatto. Centinaia di altri capi contraffatti erano stati sequestrati presso M.A., secondo gli inquirenti risultato stabilmente collegato a L., insieme ad altri soggetti, tra i quali i coniugi D.N.P. e N.D., in una sistematica attività commerciale illecita nel settore della vendita di generi di abbigliamento con marchi contraffatti. Sequestri di merce ritenuta contraffatta erano stati eseguiti nel tempo presso numerosi altri esercizi commerciali, tra i quali quelli dei predetti coniugi D.N., quelli facenti capo alla soc. Afford di P.P., e a C.S..

2. In riforma della predetta sentenza, appellata dagli imputati, la Corte territoriale di Ancona, con sentenza del 21.5.2010, dichiarava;

- nei confronti di N.D., la prescrizione dei reati di cui al capo A), H ed I, per quest'ultimo limitatamente all'imputazione ex art. 474 c.p.;

- nei confronti di M.L. la prescrizione dei reati di cui ai capi C), D), E) ed F);

- nei confronti di M.A. la prescrizione di cui ai capi C), D), E), F), A-10, F bis, A-11, A 12, A13 (limitando in sostanza la condanna, nei confronti dei due M., alla sola imputazione associativa "unificata");

- nei confronti di D.N.P. la prescrizione dei reati di cui ai capi A), H ed I, per quest'ultimo limitatamente all'imputazione ex art. 474 c.p.;

- nei confronti di P.P., la prescrizione del reato di cui al capo A7;

- nei confronti di C.S. la prescrizione del reato di cui all'art. 474 alla stessa contestato al capo A2 unitamente al reato di cui all'art. 648 c.p.;

I giudici rideterminavano le pene inflitte ai nominati imputati in conseguenza dell'ulteriore riduzione dei capi di condanna, e riformavano variamente la sentenza di primo grado nei confronti dei numerosi altri imputati, oggi non ricorrenti.

Ricorrono C.S., D.N.P., M. A., M.L., N.D. e P.P. per mezzo dei rispettivi difensori.

1. Nell'interesse di M.A. la difesa ripropone anzitutto la questione di legittimità costituzionale della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, per contrasto con l'art. 117 Cost.; rileva il vizio di violazione di legge della sentenza in ordine al mancato rilievo della nullità della sentenza di primo grado per violazione del

principio di correlazione, in punto di unificazione delle due fattispecie associative di cui ai capi A) e B); rileva quindi il vizio di travisamento dei fatti e delle risultanze probatorie e la violazione dell'art. 416 c.p. in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato associativo; La Corte territoriale non avrebbe dato adeguata contezza del proprio convincimento, finendo per il valorizzare elementi di prova evanescenti e di natura soltanto indiziaria come "il colloquio telefonico" (così in ricorso), e trascurando di rispondere ai numerosi rilievi difensivi; sarebbe stato violato anche il principio del ragionevole dubbio, come limite di qualunque giudizio di condanna. "Analoghe argomentazioni varrebbero in merito al reato di ricettazione indicato nei capi di imputazione confermati dalla ecc.ma Corte di Appello....". 2. Con il ricorso a favore di M.L. la difesa ripropone la questione di legittimità costituzionale della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3 per contrasto con l'art. 117 Cost. e denuncia il vizio di violazione di legge rispetto al mancato accoglimento della richiesta difensiva di sospensione del dibattimento ai sensi della L. 12 giugno 2005, n. 134, art. 5 (rectius, 2003); ripropone la questione già sollevata con l'atto di appello, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza in relazione all'unificazione delle contestazioni associative originariamente "distribuite" tra i capi A) e B); lamenta comunque il difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine al reato associativo, sottolineando che la Corte di merito non avrebbe risposto alle specifiche deduzioni difensive sul punto, e che non sarebbe comunque possibile ritenere come prova sufficiente del reato associativo, la telefonata del 14.1.2000 citata nella sentenza impugnata;

3. Il difensore di P.P. rileva la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) e b), in ordine alla ritenuta sufficienza probatoria dei verbali di sequestro e delle consulenze tecniche ai fini della conferma del giudizio di responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di ricettazione, non avendo dato conto, in particolare, i giudici di appello, della valutazione della sussistenza dell'elemento psicologico del reato, che dovrebbe essere escluso sia considerando che il ricorrente aveva assunto la carica di amministratore unico della ditta Afford soltanto nel mese di Maggio del 2009, acquistando una parte del capitale sociale nel successivo mese di ottobre, sia considerando che egli aveva comunque fornito giustificazioni idonee sulla provenienza della merce sequestrata. Ancora, la Corte di merito avrebbe trascurato che nessuna emergenza istruttoria consentirebbe di collegare il ricorrente ai coimputati, e che del pari non era emersa la volontà di porre in vendita i capi sequestrati, essendo rimasta senza alcun riferimento processuale anche la supposta esperienza professionale del ricorrente nel settore del commercio degli articoli di abbigliamento così come l'affermata "importanza" della struttura commerciale guidata dallo stesso ricorrente.

Con gli altri motivi, la difesa lamenta il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 c.p., e in ordine alla mancata dichiarazione del reato, assumendo l'applicabilità, nella specie, della modifica del regime prescrizioneale disposta dalla L. n. 251 del 2005, in considerazione della data di deposito della sentenza, successiva all'entrata in vigore della stessa legge.

4. A favore di C.S. la difesa ripropone l'eccezione di incompetenza territoriale già rigettata dai giudici di merito;

lamenta il vizio di violazione di legge della sentenza con riferimento all'erronea applicazione della L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 5 (erroneo è il riferimento difensivo all'anno 2005), deducendo che il termine per la presentazione dell'istanza di sospensione del dibattimento non poteva decorrere, nella specie, dall'udienza del 10.12.2003, in quanto soltanto interlocutoria e tenuta davanti ad un collegio non validamente costituito. Eccepisce, ancora, la difesa, la contraddittorietà e l'inadeguatezza" della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità della ricorrente per i reati di cui al capo A2; sarebbe incongruo il riferimento alla deposizione del verbalizzante S., che sarebbe stato sentito in realtà in larga misura su fatti estranei all'imputazione riguardante la ricorrente e quanto ad alcune magliette Polo ne avrebbe indicato la destinazione al negozio Eurostile di Atessa gestito dalla C. in assenza di qualunque riscontro istruttorio, non essendo mai stata sequestrata merce presso lo stesso esercizio e potendosi comunque desumere dal contenuto dei colloqui tra M.L. e il D. N., che l'esercizio della ricorrente era stato indicato come luogo di deposito provvisorio di alcuni articoli senza alcun coinvolgimento della carpello in termini di interesse personale; la Corte avrebbe ignorato la copiosa documentazione prodotta dalla ricorrente a sostegno della regolarità dei propri acquisti, svalutandone il significato sulla base di considerazioni soltanto apodittiche. A questo riguardo in ricorso sono indicate analiticamente, per i vari capi di abbigliamento, le relative fatture di acquisto. Peraltro, la ricorrente, come venditrice "plurimarca", non avrebbe avuto particolare dimestichezza con i marchi di questa o quella ditta produttrice, risultati oltretutto abilmente contraffatti, secondo le indicazioni della consulenza tecnica in atti. La difesa rileva inoltre, in subordine, la ravvisabilità dell'ipotesi contravvenzionale dell'incauto acquisto, con l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, data l'esiguità del valore della merce sequestrata, e lamenta infine il difetto di motivazione della sentenza di appello sulla richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 648 c.p., comma 2, invocando tra l'altro, ancora una volta, al riguardo, lo scarso valore della merce, sulla quale sarebbe stata peraltro versata l'IVA. 5. La questione di competenza territoriale e quella relativa alla violazione della L. 12 giugno 2005, art. 5, sono proposte anche dalla difesa della N., con lo stesso errore nella datazione dei riferimenti normativi. La difesa lamenta, ancora, il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva con riferimento al rigetto della richiesta di esame dei corpi di reato per sottoporli nuovamente all'attenzione dei consulenti tecnici, richiesta giustificata dalle perplessità, emerse nel corso del dibattimento, sui metodi di indagine seguiti dagli stessi consulenti; la contraddittorietà ed inadeguatezza della motivazione in ordine alla conferma del giudizio di responsabilità della ricorrente per i fatti contestati al capo I, anzitutto per la parte riferibile ai capi di abbigliamento sequestrati non presso la Coopertessile, nella quale la ricorrente rivestiva la carica di Presidente del C.d.a., ma presso altre ditte come la SI.MO, la Eurostile della C. o la Eurostile 2 del D.N.. Quanto ai capi sequestrati presso la ditta Coopertessile, essi sarebbero stati sempre "lavorati" dalla stessa società e da quelle che avevano in precedenza utilizzato i medesimi locali per conto delle società licenziatarie dei archi relativi, mentre

sarebbero del tutto inaffidabili le contrarie conclusioni dei consulenti tecnici, nemmeno riferibili a tutti i capi di abbigliamento. Nel ricorso vengono quindi analiticamente esposte le ragioni della legittima detenzione dei prodotti con marchi D&G, Versace, Levis, e delle etichette Oxford & Co, David off, Lancetti e Levis, ragioni secondo la difesa del tutto ignorate dalla Corte territoriale.

Con l'ultimo motivo, la difesa lamenta il vizio di violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648 c.p., comma 2 comunque di quella di cui all'art. 62 c.p., n. 4, lamentando più in generale, l'incongrua applicazione, da parte della Corte territoriale, dei criteri direttivi fissati dall'art. 133 c.p..

6. Nell'interesse del D.N., la difesa lamenta il vizio di erronea applicazione della legge penale con riferimento al mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata nel corso del giudizio, all'ingiustificato rigetto dell'istanza di sospensione del dibattimento L. 12 giugno 2003, n. 134, ex art. 5 e alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato sub I) (questione collegata all'eccezione di illegittimità costituzionale della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3); eccipisce il vizio di marcata assunzione di una prova decisiva con riferimento al rigetto delle richieste difensive dirette ad un approfondimento delle indagini peritali; censura la contraddittorietà ed "inadeguatezza" della motivazione in relazione allo stesso reato sub I), rilevando anzitutto, l'erroneità della valutazione del coinvolgimento del ricorrente nella detenzione di una camicia Jeans con marchio Ralf Lauren presuntivamente contraffatto, in quanto nessun capo del genere sarebbe stato rinvenuto nel negozio Eurostile 2. gestito dal D.N.; e l'illogicità dell'affermazione del concorso dello stesso ricorrente nei fatti attribuiti a N. D., dal momento che il D.N. non avrebbe mai rivestito alcuna carica societaria nella Cooperetessile dei capi di abbigliamento rinvenuti. In ogni caso, la Cooperetessile avrebbe sempre legittimamente operato per conto di società licenziatarie dei marchi, e le contrarie conclusioni dei consulenti tecnici non sarebbero affidabili. Al riguardo, le deduzioni difensive sono sovrapposti, anche nel dettaglio, a quelle articolate nell'interesse delle N.. Gli ultimi motivi concernono il trattamento sanzionatorio, tanto in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648 c.p., comma 2 e di quella di cui all'art. 62 c.p., n. 4, che alla generale valutazione dei criteri direttivi fissati dall'art. 133 c.p., ravvisandosi in merito, secondo la difesa, il vizio di violazione di legge e/o la carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.

Ha proposto infine ricorso anche la parte civile Soc. Dino Zavidoff S.A. lamentando la mancata liquidazione in suo favore delle spese sostenute nel giudizio di appello. La società denuncia l'assoluto difetto di motivazione della sentenza sul punto, ipotizzando anche l'esperibilità della procedura di correzione degli errori materiali.

Motivi della decisione

1. Tutte le questioni relative ai dubbi di costituzionalità sulla disposizione

transitoria della L. n. 251 del 2005, *art. 10*, comma 3 sono state ormai risolte dal giudice delle leggi, sia con riferimento alla verifica di compatibilità con i principi fondamentali dell'ordinamento interno, che con riguardo ai vincoli sovranazionali imposti al legislatore italiano in materia di normazione penale (vedi, a quest'ultimo riguardo. Corte Cost. nr. 236 del 19.7.2011, depositata il 22.7.2011, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della L. 5 dicembre 2005, n. 251, *art. 10*, comma 3 sollevate da due Corti di merito, e infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da questa Corte con ordinanza dell'11.6.2010 in riferimento all'*art. 117 Cost.*).

1.1. L'unica situazione discriminante ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, soppressa a seguito del vaglio di costituzionalità della norma transitoria, è quindi quella relativa all'applicabilità della disciplina abrogata ai procedimenti penali pendenti in primo grado per i quali, alla data di entrata in vigore della nuova normativa, fosse stato soltanto aperto il dibattito, la disposizione essendo stata censurata dalla Corte Costituzionale con sentenza nr. 393 del 23.10.2006; è rimasto invece definitivamente fermo, ai fini dell'individuazione del regime prescrizione applicabile, l'effetto discriminante della pendenza del procedimento in appello.

1.2 Quanto alla questione residua dell'individuazione del momento in cui debba appunto ritenersi la pendenza del procedimento in appello, deve rilevarsi che sul punto si registra un indirizzo ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, nel senso che la vecchia disciplina continui ad applicarsi quando sia stata già pronunciata la sentenza di primo grado, indipendentemente dalla data eventualmente successiva del deposito della motivazione, e a maggior ragione a prescindere dalla citazione dell'imputato per il giudizio di appello. (ex plurimis, Corte di Cassazione nr 02076 del 05/12/2008 Serafini e altri; Nr. 03709 21/01/2009, Bassetti e altro, dove l'esplicita affermazione che ai fini dell'applicazione delle norme transitorie previste dalla L. n. 251 del 2005, *art. 10*, comma 3, la pendenza del grado d'appello interviene all'atto della lettura del dispositivo della sentenza di primo grado; l'indirizzo è stato definitivamente ribadito dalle sezioni unite di questa Corte, con sentenza del 29.10.2009 n. 47008).

1.2 Nel caso in esame, la sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 11.10.2005 e deve quindi ritenersi che il processo fosse già pendente in appello in data anteriore all'entrata in vigore dei nuovi, e più favorevoli, termini di prescrizione, con la conseguenza che il termine prescrizione non si è ancora maturato alla stregua della vecchia disciplina.

2. Sulla questione di competenza territoriale, la Corte di merito ha già risposto con adeguata motivazione (pag. 61 della sentenza), rilevando che l'eccezione era stata respinta dal Tribunale di Fermo in quanto non risultava che fosse stata tempestivamente proposta, dal momento che i difensori interessati non avevano allegato il verbale dell'udienza preliminare davanti al gip che testimoniava del rispetto del termine imposto dall'*art. 21 c.p.p.*, comma 2; e precisando, inoltre, che anche per i reati oggetto della questione, poteva

ritenersi la competenza per connessione del Tribunale di Fermo ai sensi dell'art. 12 c.p.p., lett. c). Le difese si sono limitate al riguardo a rilevare, del tutto inesattamente, che il verbale dell'udienza preliminare era "nella conoscibilità" del Tribunale (rectius, nella sua conoscenza, secondo l'ancor più erronea puntualizzazione contenuta ad es., nel ricorso a favore della C.). E' ovvio invece che gli atti compiuti davanti al giudice delle indagini preliminari non transitano normalmente nel fascicolo del dibattimento, e che la natura "disponibile" dell'eccezione di incompetenza territoriale onera la parte interessata di fornire la prova della sua tempestività, poichè il giudice del dibattimento valuta la propria competenza allo stato degli atti, anche con riferimento agli sbarramenti processuali, . E ciò senza considerare l'ulteriore argomento addotto dalla Corte di merito a confutazione dell'eccezione in questione con riguardo alle posizioni della N. e del D.N., relativo, cioè, alla competenza per connessione determinata nei confronti dei predetti ricorrenti, dalla originaria, concorrente contestazione del reato associativo sub A), alla stregua di un profilo di valutazione sul quale difensori interessati non interloquiscono in alcun modo.

3. Non meritano particolare considerazione neanche le censure difensive sulla violazione della L. n. 134 del 2003, *art. 5*.

Qualunque collegio poteva ritenersi infatti validamente costituito per registrare eventuali istanze di sospensione del dibattimento ai sensi della norma citata, considerato il loro carattere meramente interlocutorio, in nessuno modo impegnativo rispetto a valutazioni di merito sull'imputazione. La Corte ricorda peraltro che all'udienza del 10.12.2003, termine ultimo per la proposizione dell'istanza, non fu annotata a verbale alcuna presunta "salvezza" dei diritti di prima udienza, che comunque non avrebbe potuto interferire con la disciplina dell'art. 5 L. cit., determinando uno spostamento dei termini perentori prescritti dalla norma.

4. I singoli ricorsi.

4.1. M.L. e M.A..

Non sono particolarmente apprezzabili le deduzioni difensive svolte nell'interesse dei due M. a proposito dell'omessa dichiarazione della presunta nullità della sentenza di primo grado per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza a causa dell'unificazione delle contestazioni associative di cui ai capi A) e B). In generale, la violazione del principio di corrispondenza tra l'imputazione e la sentenza è ravvisabile solo quando la modifica dell'imputazione pregiudichi le possibilità di difesa dell'imputato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 36817 del 14/06/2011); e tanto può nei congrui casi escludersi persino se all'esito del giudizio di merito vengano incisivamente modificati i termini giuridici dell'imputazione (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 48577 del 14/12/2011, secondo cui non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui l'imputato, tratto a giudizio per rispondere di concorso in estorsione, sia stato, all'esito del medesimo giudizio, ritenuto colpevole di favoreggiamento personale). Nel caso in esame non potrebbe nemmeno parlarsi di un originario difetto di contestazione rispetto a

nessuna delle due imputazioni associative, entrambe esplicitamente formulate nel libello accusatorio, nè, tanto meno, potrebbe ipotizzarsi alcun pregiudizio difensivo, posto che sin dall'inizio i due imputati sono stati in grado di difendersi sugli assetti organizzativi e sul sistema di relazioni criminali complessivamente oggetto delle due imputazioni, peraltro in larga parte coincidenti. Le valutazioni della Corte territoriale sul punto sono quindi pienamente condivisibili. Per il resto, le ulteriori deduzioni di entrambi i ricorrenti sull'imputazione associativa "unificata", al netto della questione processuale ex art. 521 c.p.p., sono del tutto generiche. Nell'interesse di M.A. la difesa si limita in sostanza a lamentare senz'altro la violazione del principio del ragionevole dubbio; il difensore di M.L. richiama genericamente i motivi di appello volti a contestare l'esistenza dell'organizzazione criminale oggetto di contestazione, e sostiene che la telefonata del 14.1.2010, sottolineata nella sentenza impugnata, non sarebbe sufficiente a sostenere l'ipotesi associativa.

Nessuno dei due ricorrenti interloquisce però specificamente (a tanto non valendo l'irrituale richiamo per relationem dei motivi di appello da parte del difensore di M.L.) sull'ampia motivazione, in parte qua integralmente fatta propria dalla sentenza di appello, contenuta riguardo all'ipotesi associativa nella sentenza di primo grado, che se ne occupa diffusamente dalle pag. 59 a 82, rilevando, in sintesi, il numero elevatissimo di reati fine, commessi in un apprezzabile arco di tempo; il collegamento delle singole condotte criminose di ricettazione e commercializzazione di prodotti con marchi contraffatti con una stabile organizzazione produttiva, avente diverse ramificazioni per ciascuna tipologia di prodotti; la continuativa capacità operativa, proietta bile nel futuro, rivelata dallo stesso elevato numero di capi contraffatti sequestrati nel corso delle indagini. La telefonata del 14.1.2010, peraltro congruamente valorizzata dalla Corte territoriale in relazione agli inequivocabili contenuti specifici della conversazione (vedi pag. 55 della sentenza impugnata), costituisce quindi solo uno dei tanti elementi di prova convenientemente posti a base del proprio convincimento da parte dei giudici di merito. Sui modi concreti in cui si sarebbe articolata la condotta di partecipazione dei due M. all'associazione criminale, e sullo specifico ruolo dominante di entrambi (con la conseguente contestazione dell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 416 c.p.), le difese non si dilungano, essendo piuttosto privilegiata, nei ricorsi, la sterile ricostruzione dogmatica della figura di reato regolata dalla norma incriminatrice. Assai poco meditate sono poi le deduzioni difensive articolate nell'interesse del M.A. riguardo alle imputazioni di ricettazione, dal momento che i corrispondenti capi di condanna della sentenza di primo grado non sono stati oggetto nè in tutto nè in parte di conferma all'esito del giudizio di appello, avendo la Corte territoriale dichiarato la prescrizione di tutti i reati ascritti al ricorrente diversi dal reato associativo.

4.2. D.N.P., N.D. e C.S..

Vanno anzitutto condivise le valutazioni della Corte di merito sulla irricevibilità dell'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale proposta dalle difese dei coniugi D.N. - N. per ottenere l'esibizione dei corpi di reato e l'espletamento di eventuali, ulteriori accertamenti tecnici sui capi di abbigliamento sequestrati presso gli esercizi commerciali di pertinenza dei due ricorrenti predetti. Le difese trascurano di considerare non solo che

sull'autenticità dei capi in sequestro furono svolti accertamenti di pg e numerose consulenze tecniche, ma anche che i capi in ordine ai quali le valutazioni dei consulenti si erano rivelate perplesse o incomplete, erano stati dissequestrati, (vedi sentenza di appello pag. 58; a pag. 59 il metodo seguito è esemplificato in concreto con riferimento a 65 etichette Lancetti "pacificamente" oggetto di contraffazione), a conferma della prudenza dei giudici di merito nelle valutazioni delle contraffazioni, affermate solo a condizione che fosse possibile escludere ogni incertezza; prudenza peraltro coerentemente riscontrabile anche nell'articolazione delle pronunce di condanna e di assoluzione all'interno, per così dire, delle singole imputazioni di ricettazione, o nell'esito totalmente assolutorio del giudizio per alcuni coimputati, come ad es. I.M.. Anche sotto questo riguardo, non sono apprezzabili le deduzioni difensive volte ad "impugnare" il giudizio di contraffazione relativamente alle etichette sequestrate, in quanto non sottoposte a perizia, dovendosi aggiungere che la contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi ben può essere accertata in via testimoniale anche soltanto mediante l'escussione di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività, compresi agenti e ufficiali di polizia giudiziaria specializzati in attività investigative di settore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 44326 del 11/11/2010; Tavernari). E, ciò, senza dire delle concorrenti indicazioni desumibili da altre risultanze di prova, ad es. dalla telefonata tra i coniugi N. del 7.2.2000, riportata nella sentenza di primo grado (pag. 96), nella quale è trasparente il riferimento degli interlocutori ad etichette "non originali". Nè può consentirsi alla tecnica difensiva di estrapolazione di singoli incisi della deposizione di questo o quel consulente relativamente ad alcune etichette, che non consente la necessaria completezza di valutazioni, così come rimangono sostanzialmente non controllabili anche le indicazioni sulla provenienza di alcuni prodotti, in sè peraltro nemmeno decisive rispetto alla valutazione dell'autenticità della merce, tanto più nel confronto con le indicazioni di prova sulla precisa consapevolezza rivelata dai due ricorrenti di "trattare" prodotti con segni distintivi non "originali". Nelle apparentemente analitiche (ma dubitativamente esaustive) indicazioni contenute nei ricorsi del D. N. e della N., è in definitiva implicita una sorta di autonoma "rinnovazione" in chiave difensiva dell'istruzione dibattimentale, con la selezione di questa o quella risultanza istruttoria, l'indicazione di qualche ditta fornitrice di capi ecc..., mentre la più che ragionevole e cauta valutazione, da parte dei giudici territoriali, della sicura provenienza illecita dei capi rimasti assoggettati al sequestro consente invece (e impone) di ribadire, alla stregua della limitata prospettiva dello scrutinio di legittimità, l'oggettiva illiceità della detenzione degli stessi capi, come presupposto tanto dell'imputazione associativa formulata anche nei confronti dei coniugi D.N., in quanto riferita ad un'organizzazione criminale attiva appunto nella produzione e nella commercializzazione di prodotti di abbigliamento contraffatti, (salvo ovviamente l'esito di proscioglimento per prescrizione registrato per tale imputazione nei confronti di entrambi i ricorrenti a seguito della riqualificazione della loro condotta di partecipazione ex art. 416 c.p., comma 2) che riguardo ai singoli fatti di ricettazione contestati agli stessi coniugi al capo I). La comunanza di interessi dei due coniugi nel settore della commercializzazione di prodotti con segni distintivi contraffatti, rilevata dai giudici territoriali, e

peraltro "riscontrata" dall'imputazione associativa formulata nei confronti di entrambi, giustifica poi la "promiscua" attribuzione ad entrambi di tutti i fatti di ricettazione contestati al capo I, indipendentemente dalla formale distinzione delle attività di impresa dei due ricorrenti. Della posizione associativa del D. N. e della N. (che qui va valutata incidentalmente per quanto di interesse in ordine all'imputazione di ricettazione), si occupa ampiamente la sentenza di primo grado, alle pagg. 87 e ss. Il tribunale analizza le dichiarazioni del m.llo S. sugli intrecci di rapporti, non solo personali, ma anche economici e societari, tra i due coniugi e altri coimputati; sottolinea il contenuto di alcune conversazioni telefoniche tra il D.N. e la moglie (la n. 1040 del 7.2.2000 già ricordata) tra il D.N. e tale M.; (n. 1071 del 7.2.2000); i contatti telefonici tra il D.N. e M.L.; un incontro tra i coniugi D.N. e il predetto M.L.; ricorda i sequestri di numerosissimi capi di abbigliamento eseguiti il 26.11.1999 e il 10.2.2000 presso i locali della ditta Coopertessile, nella quale la N. rivestiva la carica di Presidente del C.d.a., presso la Eurostile 2, gestita da D.N.P., ecc...

Analoghe considerazioni valgono poi per il ricorso della C., che in ordine alla prova della contraffazione indugia particolarmente sulla presunta prova contraria fornita dalla ricorrente circa la provenienza, regolarmente documentata con le relative fatture di acquisto, della merce sequestrata presso il suo esercizio commerciale. Deve infatti ribadirsi che l'argomento non è affatto decisivo per la valutazione dell'autenticità dei prodotti, mentre correttamente i giudici territoriali hanno escluso la buona fede della C. sulla base del suo inserimento in un contesto di relazioni personali la cui rilevanza probatoria non può ritenersi pregiudicata dalla mancata contestazione alla stessa ricorrente del reato associativo, e che giustifica al contrario l'importanza attribuita dai giudici territoriali anche nei riguardi della C., della testimonianza del verbalizzante S..

E' emerso infatti, sulla base delle indicazioni fornite dallo S., un significativo collegamento, espresso dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche, tra le attività della C. e quelle del D.N. e di M.L., cioè uno dei capi, insieme a M.A., dell'associazione per delinquere, di cui ai capi A) e B), dal momento che nelle conversazioni intercettate il D.N. indirizzava il suo interlocutore presso l'esercizio commerciale della C. di Atessa come luogo dove spedire delle "etichette". La difesa cerca di minimizzare l'episodio, in ragione dei rapporti personali tra la C. e il D.N., essendo la prima fidanzata del fratello di quest'ultimo, ma il comunque inusuale "favore" commerciale addotto dalla difesa riguarderebbe in questo caso un terzo, che non si comprende perchè dovesse disporre a suo piacimento dei locali della C., e non la persona direttamente legata alla stessa ricorrente da vincoli peraltro nemmeno tanto stretti, di familiarità. Sottolinea, ancora, la difesa, che in ogni caso si tratterebbe di marchi autentici, e che nessun sequestro di prodotti del tipo di quelli trattati dai due interlocutori sarebbe stato effettuato presso gli esercizi commerciali della C..

Peraltro, a prescindere dal rilievo chetai più, difetterebbe la prova che si trattasse di prodotti contraffatti, ma non si avrebbe certo l'indicazione positiva della loro autenticità, e che rimarrebbero le ragioni di perplessità legate al non chiarito e anomalo rapporto tra la C. e il M., va sottolineato che nelle

conversazioni compare il riferimento a delle "Polo" e che 11 Polo con marchio contraffatto Ralph Laurent, furono in definitiva rinvenute nel negozio Eurostile di Atesa gestito dalla ricorrente (vedi capo A2 della rubrica accusatoria; l'assoluzione parziale della C., tra i vari prodotti indicati nel capo di imputazione, riguardò soltanto quelli con marchio Calvin Klein). Ma si deve aggiungere, riguardo alla C., che la Corte territoriale ricorda come la ricorrente non aveva nemmeno contestato la sussistenza della contraffazione dei marchi rinvenuti nel suo esercizio commerciale, il che finisce per togliere rilievo alla questione della presunta corrispondenza tra la merce sequestrata e la merce oggetto delle fatture indicate dalla difesa, considerato che all'incontestata falsità dei marchi si accompagnano le circostanze "di contorno" sottolineate dai giudici di merito, alla stregua di una valutazione complessiva che da conto anche, implicitamente, dell'esclusione della contravvenzione di cui all'art. 712 c.p.. In punto di trattamento sanzionatorio, le deduzioni difensive a favore della N. e del D.N., sono all'evidenza viziate dall'introduzione di elementi critici "spuri" rispetto al tema della dosimetria della pena, in ragione del collegamento delle relative censure di legittimità con la questione dell'effettivo ambito oggettivo delle responsabilità penali dei due ricorrenti, ribadito il quale in conformità alle valutazioni della Corte di merito, anche le doglianze sulla pena ne riescono di molto indebolite. Ne segue che la valutazione dell'oggettiva gravità dei fatti sotto il profilo "quantitativo" giustifica tanto l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, che dell'attenuante di cui all'art. 648 c.p., comma 2, riguardo a quest'ultima circostanza dovendosi aggiungere che essa va esclusa quando anche uno solo degli indici soggettivi e oggettivi del fatto appaia in concreto non riducibile al concetto di "lieve entità" (cfr. ex plurimis, Cass. sez. un. 26.4.1989, Baggio;

Cass. 6.11.1996, Wade).

Del tutto soggettive sono poi le valutazioni difensive sull'improprio esercizio, da parte della Corte di merito, del potere discrezionale riservato al giudice nell'applicazione dei criteri direttivi fissati dall'art. 133 c.p., in particolare con riferimento alla eccessiva esiguità della riduzione di pena in conseguenza della dichiarazione di prescrizione del reato associativo che faceva parte del giudicato di condanna del tribunale. Si può comunque ulteriormente rilevare, al riguardo che la fattispecie associativa era stata già ridimensionata, nei confronti di entrambi i ricorrenti, nella sentenza di primo grado, con la riqualificazione della loro condotta nei termini della semplice partecipazione in luogo dell'originaria contestazione di un ruolo di vertice; e che ciò accentuava la maggior gravità del delitto di ricettazione rispetto a quello associativo, giustificando in definitiva il preponderante peso sanzionatorio attribuito al primo, tanto più in considerazione della rilevata gravità oggettiva del fatto.

Quanto alle analoghe questioni sollevate dalla difesa della C. in ordine all'omessa motivazione sulla richiesta difensiva di concessione dell'attenuante di cui all'art. 648 c.p., comma 2, va rilevata la genericità e manifesta infondatezza delle relative argomentazioni, come tali non impegnative rispetto all'obbligo di motivazione del giudice di appello (Corte di Cassazione Sez. 4, 17/04/2009 Ignone e altri, secondo cui non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata con ricorso per cassazione il mancato esame di un

motivo di appello che risulti manifestamente infondato), essendosi la difesa limitata a sostenere senz'altro, in modo del tutto apodittico (e con un irrilevante riferimento al pagamento dell'IVA sulla merce sequestrata), l'esiguità del valore della merce in contestazione, mentre in punto di diritto, la speciale attenuante di cui all'art. 648 c.p., comma 2, postula, come si è già detto, la modesta rilevanza di tutti gli indici di gravità oggettiva e soggettiva del fatto, e va esclusa quando anche uno solo di essi appaia in concreto non riducibile al concetto di "lieve entità". Ovvio è poi l'estensibilità di tali considerazioni all'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4. 4.3 P.P.. I motivi di ricorso finiscono in definitiva con il proporre un'alternativa valutazione di merito delle risultanze istruttorie rispetto alle argomentazioni dei giudici territoriali, senza cogliere alcun vizio logico giuridico nella sentenza impugnata.

I giudici di appello notano efficacemente che il ricorrente non ha mai contestato l'illecita contraffazione di un notevole quantitativo di capi custoditi nella struttura commerciale della soc. Afford, di cui lo stesso era socio e amministratore, e trae non illogicamente dal requisito della professionalità richiesta per la gestione di un'impresa di grandi dimensioni e dal dato quantitativo delle scorte di capi di illecita provenienza, la deduzione della sussistenza anche dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione. Sotto altro profilo, i dati temporali sottolineati in ricorso sono alquanto contraddittori rispetto all'ipotesi della buona fede, perchè se il ricorrente aveva rilevato la società Afford pochi giorni prima del sequestro, aveva assunto però, secondo la stessa difesa, la carica di amministratore unico qualche mese prima, il che contraddice la "presunzione" (difensiva) che tutti i capi contraffatti fossero affluiti nei locali della società all'insaputa del ricorrente, perchè un arco temporale di alcuni mesi non è affatto insignificante nella gestione di un'attività che implica una continua rotazione delle scorte e un costante approvvigionamento dei prodotti commercializzati. L'inedita contestazione della valutazione della contraffazione dei marchi contenuta in ricorso non è ammissibile poi per la prima volta in questa sede di legittimità, richiedendo un'approfondita indagine di merito, ma si è visto comunque che i giudici territoriali hanno espresso le proprie valutazioni sul punto in conformità all'ipotesi accusatoria solo in quanto autorizzate dalle risultanze istruttorie in termini di certezza. L'importanza non illogicamente attribuita dalla Corte di merito, sotto il profilo soggettivo, alla "professionalità" del ricorrente nello specifico settore commerciale interessato dai reati attribuitigli, implica poi all'evidenza il giudizio della sua piena consapevolezza della illiceità penale della propria condotta, incompatibile con l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 c.p..

4.4. E' fondato, infine, il ricorso della parte civile Zino Davidoff.

Nella sentenza impugnata, infatti, non è contenuta alcuna statuizione sulle spese sostenute dalla stessa parte civile in grado di appello, nè alcuna motivazione sull'omessa pronuncia. La questione è stata dedotta dalla ricorrente sia sotto il profilo di legittimità di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), che, alternativamente, con riguardo alla dedotta esperibilità del rimedio della correzione degli errori materiali secondo la procedura prevista dall'art. 130 c.p.p.. L'applicabilità alla specie in esame della procedura di correzione degli

errori materiali, di cui all'art. 130 c.p.p., è però da ritenersi esclusa in quanto l'art. 535 c.p.p., comma 4, prevede espressamente la rettificazione della sentenza ex art. 130 c.p.p. solo per l'ipotesi in cui essa abbia ommesso di statuire in ordine alle spese processuali, che il condannato è invariabilmente tenuto a versare allo Stato. Ben diversa è l'ipotesi relativa alla omessa statuizione da parte del giudice in ordine alle spese processuali richieste dalla parte civile a carico del soggetto condannato, atteso che, in tale ultimo caso, non sussiste alcun automatismo ed inderogabilità in ordine all'ammontare di tali spese, potendo il giudice far luogo alla loro compensazione parziale o totale per soccombenza reciproca, in dipendenza di un non integrale accoglimento delle domande civili, ovvero per la novità o complessità delle questioni da esse implicate, così come può quantificarle, in concreto, secondo un apprezzamento largamente discrezionale, in una cifra variabile entro i minimi e i massimi stabiliti dalle tariffe professionali (cfr., in termini, Cass. 6A 12.7.01 n. 33215, rv. 220791; Cass. 5A 10.3.04 n. 22445, rv. 228092).

E' vero che questa Suprema Corte, con sentenza delle sezioni unite n. 7945 del 31.1.08, ha ritenuto che il procedimento della correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 c.p.p. sia esperibile anche nell'ipotesi in cui il giudice abbia ommesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di condanna dell'imputato alle spese processuali, ritualmente formulata dalla parte civile; trattasi tuttavia di statuizione emessa in ipotesi di pronuncia resa dal giudice ex art. 444 c.p.p., e adeguata alla tipicità del rito speciale. Avverso l'omessa pronuncia, sulla domanda della parte civile in ordine al rimborso delle spese sostenute nel corso di un giudizio di merito a cognizione piena sul tema della responsabilità penale, può quindi rimediarsi soltanto con gli ordinari mezzi di impugnazione (su questi principi, vedi, tra le altre, Cass. Sez. 1, n. 41571 del 01/10/2009 Saraceni e altro). L'annullamento in parte qua della sentenza impugnata deve essere poi pronunciato con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, poichè la contestuale pronuncia di rigetto dei ricorsi degli imputati ha ormai esaurito tutte le questioni rilevanti agli effetti penali, con la definitiva cristallizzazione del giudizio di colpevolezza dei ricorrenti (nel senso che l'annullamento con rinvio al giudice civile, ex art. 622 c.p.p., prima parte, postula il definitivo accertamento della responsabilità penale Cfr. ad es. Sez. 5, Sentenza n. 42135 del 15/07/2011 Imputato: Roccheggiani; sulla "ratio" della disposizione, che è quella di evitare ulteriori interventi del giudice penale ove non vi sia più nulla da accertare agli effetti penali, vedi Cass. sez. 6, 21.4.1997 nr. 6645, in relazione all'ipotesi di annullamento della sentenza di proscioglimento solo agli effetti civili prevista dalla seconda parte dell'art. 622 c.p.p.).

Alla stregua delle precedenti considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'omessa pronuncia sulle spese sostenute dalla parte civile Zino Davidoff S.A. nel giudizio di appello nei confronti di D.N.P. e N.D. con rinvio per la decisione della questione al giudice civile competente per valore in grado di appello; vanno invece rigettati i ricorsi di C.S., D.N.P., M.A., M.L., N.D., P.P., con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in solido, alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalle parti civili intervenute, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulle spese sostenute dalla parte civile Zino Davidoff S.A. nel giudizio di appello nei confronti di D.N.P. e N. D. con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per il giudizio sul punto; rigetta i ricorsi di C. S., D.N.P., M.A., M.L., N.D., P.P., che condanna al pagamento delle spese processuali e, in solido, alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalle parti civili intervenute, che liquida in Euro 2000,00 oltre I.V.A. e C.P.A., in favore della Zino Davidoff S.A. e in Euro 2160,00, oltre I.V.A. e C.P.A., in favore della Giorgio Armani s.p.a. e della Siminth s.p.a..